



FIDESM
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO
G.S. n. 36/2026

- Esaminata** la relazione del Direttore di gara relativa alla competizione denominata: “Campionato Italiano”, svoltasi a Rimini, in data 8 luglio 2026, Padiglione Arancione, area 6;
- Rilevato** che il Direttore di gara evidenziava, nella sua relazione, che il giudice Davide Marangon, tess. 220213249 presentava un abbigliamento non regolamentare, considerando che lo stesso indossava una camicia di colore nero in luogo di quella di colore bianco;
- Considerato che** tale condotta si pone in contrasto con quanto disposto dall’ art. 10.1.7, del RASF - Parte tecnica Generale a norma del quale *“Il Giudice deve attenersi alle disposizioni federali in materia di abbigliamento”* e dell’art. 7 del Regolamento del Settore Arbitrale Federale che prevede che *“Tutti gli Ufficiali di gara hanno l'obbligo di indossare la divisa federale così come l'eventuale divisa estiva secondo il layout definito dal Consiglio Federale”*;

Tutto ciò visto e ritenuto

DELIBERA

- di infliggere la sanzione dell’ammonizione al tesserato Davide Marangon, tess. 220213249.

Roma, 9 luglio 2026

Il Segretario
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo
Avv. Alessandro Gallo